



Comune di Pedace (CS)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

(Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n°..... del)

Piazza Municipio, 1 – 87050 PEDACE 0984/436065



Comune di Pedace (CS)

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

- Art. 1. Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Entrate tributarie comunali
- Art. 4. Agevolazioni tributarie
- Art. 5. Aliquote e tariffe

TITOLO II- Accertamento delle entrate tributarie e non tributarie

Capo I – Gestione delle entrate

- Art. 6. Forme di gestione
- Art. 7. Il funzionario responsabile del tributo

Capo II – Denunce versamenti e controlli

- Art. 8. Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 9. Dichiarazione tributaria
- Art. 10. Compensazione e accollo
- Art. 11. Attività di controllo
- Art. 12. Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Capo III – Procedimenti di accertamento

- Art. 13. Rapporti con il contribuente
- Art. 14. Avviso di accertamento
- Art. 15. Notificazione degli atti
- Art. 16. Accertamento delle entrate non tributarie

Capo IV – Contenzioso e strumenti deflattivi

- Art. 17. Contenzioso
- Art. 18. L'autotutela
- Art. 19. Interpello

Capo V – Accertamento con adesione

- Art. 20. Finalità ed oggetto
- Art. 21. Ambito di applicazione
- Art. 22. Attivazione del procedimento di definizione



Comune di Pedace (CS)

Art. 23. Procedimento ad iniziativa del Servizio Tributi

Art. 24. Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 25. Effetti dell'invito a presentarsi

Art. 26. Effetti della definizione

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

Art. 27. Riscossione

Art. 28. Sospensione e dilazione del versamento

Art. 29. Rimborsi

Art. 30. Accertamento di credito di modesta entità

TITOLO IV- Norme transitorie e finali

Art. 31. Norme finali



Comune di Pedace (CS)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita dalla legge e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi a tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente" (Legge 212 del 27 luglio 2000).
3. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.
5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la qualificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
 - b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
 - c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
 - d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
 - e) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - f) per "responsabile" del settore, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione – PEG o mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;



Comune di Pedace (CS)

g) per “tributo”, l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria.

Art. 3

Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura e che sono disciplinate dal presente regolamento.
2. La istituzione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari comporta l’automatica esclusione dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 4.

Agevolazioni tributarie

1. Per l’applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all’entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
3. A decorrere dall’1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale- ONLUS, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L’esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’organizzazione e corredata da certificazione attestante l’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né sgravio di quanto iscritto a ruolo.
4. Ai fini della concessione della agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell’Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Art. 5.

Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all’istituzione e all’ordinamento dei tributi.
2. Alla determinazione e all’adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.



Comune di Pedace (CS)

3. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente.

Titolo II: CCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6.

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzati, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
 - a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli artt. 30, 31, 32 del D. L.gs n° 267 del 18/08/2000 alla fase dell'accertamento;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'artt. 113 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113, comma 3, lettera e) del D.Lgs 267/2000, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15/12/1997, n° 446;
 - d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28/01/1998, n° 43, iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - e) affidamento mediante concessione agli altri soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 7.

Il funzionario responsabile del tributo

1. Con atto del Sindaco, per ogni tributo di competenza del Comune, viene designato un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l'esperienza acquisite, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica del Comune, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:



Comune di Pedace (CS)

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sensazioni;
 - b) sottoscrivere le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) segue il contenzioso come disposto dall'articolo 15 del presente regolamento;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 14;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente (con cadenza almeno semestrale) l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
3. In accordo con il funzionario responsabile, il Sindaco, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
 4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Responsabile del Servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e della gestione inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi, ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano di gestione o con altro provvedimento amministrativo.

Capo II – DENUNCE, VERSAMENTI E CONTROLLI

Art. 9.

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. Anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non costituisce violazione sanzionale qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni del ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionari. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.



Comune di Pedace (CS)

Art. 10.

Compensazione e acollo

1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.
2. E' ammesso l'acollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Art. 11.

Attività di controllo

1. Il Servizio Tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Con proprio provvedimento la Giunta Comunale, tenuto conto delle scadenze di legge, della capacità operativa dell'Ufficio tributi e della potenzialità della struttura organizzativa del comune, può decidere delle azioni di controllo relativamente ai singoli tributi. In mancanza vi provvede il responsabile dei singoli tributi.
3. Qualora nell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora sanabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e provvede ad informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale, può istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi /progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali, rapportato all'ammontare dei tributi effettivamente incassati a seguito dell'attività svolta.

Art. 12.

Interrelazioni Tra Servizi ed Uffici Comunali

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, I soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica e tempestiva all'ufficio tributario.
3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il Responsabile informa il Sindaco, il Direttore Generale se nominato, ovvero il Segretario Comunale.



Comune di Pedace (CS)

CAPO III PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 13.

Rapporti con il contribuente.

1. Il contribuente , o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base ai nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
2. L'Ufficio tributario ha cura di chiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate , assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie da lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento , il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze.

Art. 14.

AVVISO DI ACCERTAMENTO

1. Mediante motivato avviso di accertamento, fatte salvo particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate alla violazione commessa.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dalle rispettive leggi d'imposta, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza.
3. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.



Comune di Pedace (CS)

Art. 15.
NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI.

1. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'Ufficio Tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Art. 16.
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio.
3. il responsabile del servizio che accerta le entrate è tenuto a trasmettere al responsabile del servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento stesso entro i dieci giorni successivi.

Capo IV – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 17.
CONTENZIOSO

2. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, la gestione associata del contenzioso relativo, promovendola con altri comuni mediante utilizzo di una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
3. Il Comune è rappresentato in giudizio dal soggetto cui lo Statuto dell'Ente conferisce la relativa capacità
4. Al dibattimento in pubblica udienza, il rappresentante dell'Ente, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associata che presteranno la necessaria assistenza.
5. Anche in caso di gestione associata, è compito del funzionario responsabile seguire con cura lo svolgimento del procedimento contenzioso, collaborando al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni.



Comune di Pedace (CS)

Art 18. L'AUTOTUTELA

1. Nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, il funzionario responsabile procede all'annullamento, alla revoca ed alla riforma, anche parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.
2. il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse aumentate degli interessi previsti.
3. in pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora data le esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al rappresentante dell'Ente per la desistenza dal contenzioso.
4. in ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile, può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.
5. non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, in favore al Comune.

Art. 19. INTERPELLO

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo „Statuto del Contribuente“ (legge 212 del 27 luglio 2000), il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione
2. la presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta o motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.
3. nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atti impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo, è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardive, sino al momento della risposta.



Comune di Pedace (CS)

CAPO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 20.

FINALITA' ED OGGETTO

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione, rivolgendo apposita istanza all'ufficio tributi del Comune, secondo la procedura dettata dal decreto legislativo 19/6/97 n°218 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili, e come disciplinato nel presente regolamento.

Art. 21.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
2. esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d.(di diritto) e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. la presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dei commi 1 e 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del tributo.

Art. 22

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE.

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a. A cura del servizio tributi prima della notifica dell'avviso di accertamento
 - b. Su istanza del contribuente sottoposto ad attività istruttoria di accertamento
 - c. Su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento qualora la modifica stessa non sia preceduta dall'invito di cui al successivo articolo 23 del presente regolamento

Art. 23.

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL SERVIZIO TRIBUTI.

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento può inviare al contribuente stesso un invito a presentarsi in cui sono specificati il tributo ed il periodo di imposta oggetto di accertamento, e viene indicato il giorno e il luogo della comparizione per definire



Comune di Pedace (CS)

l'accertamento stesso. La partecipazione del contribuente al procedimento non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile.

Art. 24

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente sottoposto ad attività istruttoria di accertamento può chiedere al servizio tributi, con apposite istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale adesione.
2. il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, qualora riscontri elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi la Commissione tributaria provinciale, istanza di accertamento con adesione all'ufficio tributi, che ne rilascia ricevuta.
3. l'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi la Commissione tributaria comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, il funzionario responsabile formula, anche telefonicamente o in via telematica, l'invito a presentarsi l'invito di cui al comma 1 dell'articolo 22 del presente regolamento.
5. l'iniziativa del contribuente è esclusa qualora il servizio tributi lo abbia in precedenza già invitato a concordare, per il medesimo tributo e anno di imposta, con esito negativo.

Art. 25.

EFFETTI DELL'INVITO A PRESENTARSI

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione; eventuali motivate richieste di differimento, sono prese in considerazione solo se avanzate entro la data suddetta.
2. la mancata comparizione del contribuente o l'esito negativo del concordato, deve risultare da apposito processo verbale allegato al medesimo atto di accertamento.

Art. 26.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE.

1. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione con obbligo di pagamento entro il termine di legge di 20 giorni. In mancanza, il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell'importo accertato come definito a seguito di adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi.
2. l'accertamento con adesione, perfezionato come disposto al comma precedente non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.



Comune di Pedace (CS)

TITOLO III – RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 27.

RISCOSSIONE

1. Le modalità di riscossione sono definite dai regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile saranno consentite forme alternative di pagamento quali l'uso del sistema P.O.S., assegni di conto corrente, carte di credito e simili.
2. Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia nonché dei regolamenti relativi alle diverse entrate comunali, l'Ufficio Tributario segue la procedura di formazione dei ruoli di riscossione nonché i rapporti con il consorzio nazionale dei concessionari e del servizio di riscossione. Resta ferma la competenza attribuita dalla legge ai Funzionari Responsabili delle diverse entrate, ad apporre il visto di esecutività sui ruoli.

Art. 28.

SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, documentate o autocertificate, e se trattasi di tributi arretrati, il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di dodici previa applicazione, a partire dalla scadenza della seconda rata, degli interessi legali.
3. In aggiunta al comma due del presente art. a richiesta del contribuente e qualora la somma complessivamente dovuta sia superiore a € 5.000,00, il funzionario responsabile può concedere il pagamento del tributo in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo, previa applicazione, a partire dalla II^o rata, degli interessi legali.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 e 3 del presente art., il funzionario responsabile qualora le circostanze di fatto o l'importo dovuto lo rendessero opportuno, può richiedere all'istante la prestazione di apposita garanzia fino alla concorrenza dell'importo dovuto, sottoforma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria.
5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni della rata non adempiuta.
6. La dilazione di versamento è comunque esclusa qualora si già iniziata la riscossione coattiva dei tributi interessati.

Art. 29.

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine delle rispettive leggi d'imposta. La richiesta di rimborso deve essere motivata sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.



Comune di Pedace (CS)

2. Entro 90 giorni della data di presentazione dell'istanza di rimborso, il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata a.r.), il provvedimento di accoglimento totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso uffici non dipendenti dal comune, per il tempo necessario ad ottenere risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Art. 30

ACCERTAMENTO DI CREDITI DI MODESTA ENTITA'

1. In considerazione dell'attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione per economicità dell'azione Amministrativa l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino a €11,00 di tributo dovuto per ogni anno d'imposta. Lo stesso limite vale in caso crediti per sole sanzioni ed interessi.
2. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €11,00 per ogni anno d'imposta.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione degli avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
- 4.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti .
2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.